

I CONTROLLI DELL'ARPA LAZIO : MODALITA', PROCEDURE, TEMPISTICHE

*Attività di controllo APE ai sensi del
Regolamento della Regione Lazio 4 Novembre
2021, n.20*



Ing. Giovanni Caruso: Direttore del Servizio Impiantistica di ARPA Lazio

Roma 20/06/2023

Cosa è l'APE ?



DEFINIZIONE

«**Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio**":

documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e **rilasciato da esperti qualificati e indipendenti** che **attesta la prestazione energetica di un edificio** attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. ^[1]

L'APE è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). ^[2]

[1] D.Lgs. 192/2005 - Art. 2 Definizioni - 1-bis)

[2] R.R. Lazio 4 novembre 2021, n. 20 - Art. 5.3





Cosa non è l'APE !!!



L'A.P.E. **NON E'** espressione di una **valutazione approssimata e/o conservativa** delle situazioni rilevate in sito dal certificatore, relativamente sia alle potenze degli impianti che delle caratteristiche tecniche dell'edificio idonee a contenere dispersione termiche.



Definizione atto notorio


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. **L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.**
2. **La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.**
3. **Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.**


.... Omissis

Ordine gerarchico delle fonti




Normativa di riferimento

Norme Europee – Norme Nazionali – Regolamenti Regionali



Normativa di riferimento

Norme tecniche



- ALCUNE ULTERIORI NORME**
- UNI 10349 (2015) - Dati climatici
 - UNI 10351 (1994) - Conduttività termica e permeabilità al vapore
 - UNI 10355 (1994) - Resistenza Termica e metodi di calcolo
 - UNI EN ISO 6946 (2008) - Resistenza termica e trasmittanza termica
 - UNI EN 1745 - Muratura e prodotti per muratura - Metodi per determinare i valori termici di progetto
 - UNI 10339 - Impianti aeraulici ai fini di benessere - Generalità, classificazioni e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.
 - UNI EN ISO 13789 (2008) - Perdite per trasmissione
 - UNI EN ISO 13370 (2008) - Trasferimento calore verso il terreno
 - UNI EN ISO 10077-1 (2007) - Prestazioni termiche finestre, porte e chiusure oscuranti
 - UNI EN ISO 14683 (2008) - Ponti termici in edilizia - Coeff. trasmissione termica lineica
 - UNI EN 12831 (2006) - Metodo di calcolo del carico termico di progetto
 - UNI EN 12828 (2013) - Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione dei sistemi di riscaldamento ad acqua
 - UNI 5364 (1976) Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell'offerta e per il collaudo.
 - UNI 7129 (2015) Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione
 - Parte 1: Impianto interno
 - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzaz., ventilaz. e aeraz. dei locali di installaz
 - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
 - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi
 - Parte 5: Sistemi di scarico delle condense

Modalità di svolgimento dell'attività di controllo

REGIONE LAZIO

Determinazione del campione secondo un algoritmo

Art. 20 del R.R. Lazio 4 novembre 2021, n. 20



ARPA LAZIO

Determinazione del sub campione che tiene conto dei criteri descritti nella

Procedura operativa *DPL-SSI PO 08 _ REV 2 – §4*



$$\sum_{i=1}^6 S^*_i * 10 / \max. \sum_{i=1}^6 S^*_i$$

SCOPI

1) In dettaglio regolamentare l'attività di controllo

2) Assicurare trasparenza
imparzialità
uniformità

} dell'attività di controllo nel rispetto della
Legge 190/2012 sull'Anticorruzione

Cosa caricare sul Portale APELazio in allegato all'APE?




- **File .xml** (preferibilmente esteso v5.00)
- **Libretti e/o rapporti di efficienza energetica** (*secondo normativa*) degli impianti termici considerati sull'APE
o
modulo sostitutivo (*solo nei casi previsti*)

DEFINIZIONE AGGIORNATA IMPIANTO TERMICO

D.lgs. 192/2005 all'Art.2, lettera l- tricies come modificato dal D.lgs 48/2020 art. 3 co.1 lett.c

la lettera l-tricies) è sostituita dalla seguente: «l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;»



Definizione precedente

¹ si intende per "impianto termico", un impianto tecnologico, destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono ricompresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

LIBRETTO D'IMPIANTO/RAPPORTO DI EFFICIENZA

L'Art. 5 comma 6 del R.R.L. 20/21 prevede che:

«.....il rapporto di efficienza energetica e/o i libretti di impianto sono allegati all'APE, in formato elettronico, secondo le modalità indicate dal sistema informativo APE Lazio.»

LIBRETTO D'IMPIANTO (Sempre obbligatorio)

Art. 6 co.5. D.Lgs 192/05

...i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

Art. 7 co.5 D.P.R. 74/13

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione"...



LIBRETTO D'IMPIANTO/RAPPORTO DI EFFICIENZA


RAPPORTO DI EFFICIENZA

Art. 8, comma 1 del D.P.R. 74/2013

“in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW...”



SCHEMATICAMENTE



CADENZA CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA E (ALLEG. a DPR 74/2013)

L'art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2013, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

1. all'atto della **prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;**
2. nel caso di **sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;**
3. nel caso di **interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.**"



Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile [1] [kW]	Cadenza del controllo di efficienza energetica	Rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con Generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 < P < 100 P ≥ 100	2 1	Rapporto tipo1
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	10 < P < 100 P ≥ 100	4 2	Rapporto tipo1
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 < P < 100 P ≥ 100	4 2	Rapporto tipo2
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4	Rapporto tipo2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	P ≥ 12	2	Rapporto tipo2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	4	Rapporto tipo3
Impianti cogenerati	Microgenerazione	Pel < 50	4	Rapporto tipo4
	Unità cogenerative	Pel ≥ 50	2	Rapporto tipo4

P - Potenza termica utile
Pel - Potenza elettrica nominale.

[1] I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

ESERCIZIO E MANUTENZIONE

DPR 26 agosto 1993, n. 412 (G. U. n.96 del 14/10/1993) *REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10.*

Art. 11 comma 11 - Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi

La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la ***dichiarazione di conformità*** di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990 n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'Ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale e il libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

IMPIANTO TERMICO DISATTIVATO



LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. N. 74/2013.

Art. 13 – Impianti termici o generatori disattivati

- 1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.**
- 2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al soggetto esecutore, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, il cui modello è riportato nell'allegato 14. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.**
- 3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al soggetto esecutore.**

IMPIANTO TERMICO DISATTIVATO

Dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico, secondo *Linee Guida ENEA per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici e come recepito dal:*

Regolamento Regionale del Lazio 23 dicembre 2020 n. 30 art. 14.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello di cui all'allegato 8. La suddetta dichiarazione deve essere corredata dalla dichiarazione di un tecnico manutentore abilitato che attesti che la disattivazione è stata effettuata nel rispetto delle norme di messa in sicurezza. Una copia di tale dichiarazione, munita della ricevuta di deposito presso l'autorità competente, con il relativo numero di protocollo, è allegata al libretto d'impianto ed una copia è trasmessa anche al soggetto esecutore, se diverso dall'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di deposito.

Allegato 8. Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esercente) _____
 Autorità Competente
 Organismo esterno
per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs. 192/05
Ufficio _____
Via _____
Città _____

Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Titolo sottoscrittore _____
Residente in _____ Prov. _____
Via _____ n° _____

In qualità di:
 Occupante Cod. Fisc. _____
 Proprietario Cod. Fisc. _____
 Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta _____ P. IVA _____
 Amministratore P. IVA _____

Dell'impianto termico Calore impianto/codice _____
Sito in via _____ Comune di _____ Prov. _____
Conoscere delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra
oppure
 Che il Generatore "1" n° _____ Costruttore _____ Modello _____ Matricola _____ dell'impianto di cui sopra
 Che il Generatore "2" n° _____ Costruttore _____ Modello _____ Matricola _____ dell'impianto di cui sopra
 Che il Generatore "3" n° _____ Costruttore _____ Modello _____ Matricola _____ dell'impianto di cui sopra
è stato disattivato / sono stati disattivati in data _____ con le seguenti modalità _____

Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di _____ kW
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 475/96, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
- Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato;
- Oppure
- Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a cambiare il contatore

Firma _____

** Da stendere anche, se del caso, come marchio componente del collaudo di generazione

Modalità di svolgimento dell'attività di controllo VERIFICHE TECNICHE



ARPA Lazio effettua le verifiche tecniche, al fine di verificare la correttezza delle valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto, o di diagnosi, anche **sulla base della documentazione successivamente richieste** e pervenute:

1) Secondo il R.R. Lazio n. 20 del 20/21 – art. 22 - Controlli di II livello


Comma 3. ARPA Lazio può richiedere, con apposita comunicazione

g) altra documentazione anche non avente carattere tecnico eventualmente ritenuta necessaria.

XML ESTESO

DI.CO.

VERIFICHE PERIODICHE



2) Secondo la Legge 689/81 - art. 13 - Atti di accertamento

*Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, **assumere informazioni** e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.*

Modalità di svolgimento dell'attività di controllo

VERIFICHE TECNICHE

Le verifiche tecniche (rif. punto 5.1 della Procedura DPL.SSI PO 08_rev.2 di ARPALazio) sono svolte su tutti gli APE del sub-campione definito annualmente e concludono l'attività di controllo solo se:

- a) non siano state ravvisate incorrettezze;
- b) se le incorrettezze formali, di cui al successivo § 5.4), rilevate siano state sanate dal soggetto abilitato e che questi ne abbia dato evidenza;
- c) se le incorrettezze sostanziali, di cui al successivo § 5.5), non determinino, dopo la correzione, un indice di prestazione energetica fuori delle tolleranze previste nella tabella al seguito (*Tab. 1*), in funzione dei metodi di calcolo utilizzati, e non abbiano determinato una variazione di classe energetica:

Metodo di calcolo	Quando applicabile	Scostamento massimo accettabile
METODO NON SEMPLIFICATO (metodo di calcolo di progetto e rilievo in sito)	<u>Sempre</u> . Applicabile a tutte le tipologie edilizie, sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti, indipendentemente dalla loro dimensione.	$(-5\% \leq \delta_{max} \leq +5\%)$
METODO SEMPLIFICATO	<u>Esclusivamente</u> agli edifici o alle unità immobiliari residenziali esistenti con superfici utili inferiori o uguali a 200 mq e fatta eccezione per i casi in cui si rediga l'APE in conseguenza di una ristrutturazione importante.	$(-5\% \leq \delta_{max} \leq +20\%)$

Modalità di svolgimento dell'attività di controllo

CHECK LIST

1)	Destinazione d'uso;
2)	Oggetto dell'attestato, ivi inclusa la documentazione attestante il numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio;
3)	Motivazione dell'APE;
4)	Visura catastale;
5)	Specifica ubicazione dell'immobile (comune, coordinate WSG84, indirizzo);
6)	La qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
7)	La prestazione energetica globale dell'edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
8)	La classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
9)	I valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
10)	Le emissioni di anidride carbonica;
11)	Le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
12)	L'energia esportata;
13)	Per ogni servizio energetico: tipo di impianto e relativi vettori energetici;
14)	Codice catasto regionale impianti termici, ove presente;
15)	Documentazione relativa agli impianti presenti: <ul style="list-style-type: none"> a. scheda tecnica e/o dati tecnici relativi a tutti gli impianti presenti, con particolare riguardo a quelli non indicati nel libretto di impianto; b. copia del libretto di impianto ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D.P.R. 74/2013, secondo il format previsto dal D.M. 10 febbraio 2014 e ai sensi dell'art. 8 comma 5-6 del R.R. Lazio 23 Dicembre 2020 n. 30 c. copia del rapporto di efficienza energetica ai sensi dell'art. 8 c.5 del D.P.R. 74/2013 d. scheda tecnica dell'impianto di trasporto di persone o cose secondo l'Allegato I §2.3 comma 8 del D.M. 26/06/2015 – Requisiti minimi e. documentazione relativa all'impianto dell'illuminazione
16)	Dichiarazione di Conformità alla regola d'arte di tutti gli impianti energivori considerati/presenti sull'APE ai sensi dell'art.7 comma 1 del D.M. 37/08 e dei relativi allegati obbligatori, al fine di

	eeguire il controllo sulle caratteristiche tecniche e sulle tempistiche di messa in esercizio degli stessi;
17)	Verbale delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 22 del D.M. 01/12/1975 (per caldaie con potenza al focolare superiore a 30.000 kcal/h), ovvero verbale di messa in servizio, al fine di eseguire il controllo sull'epoca dell'installazione e sull'effettivo funzionamento dell'impianto;
18)	Verbale delle verifiche periodiche degli impianti ascensori o montacarichi ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, ovvero verbale di messa in servizio;
19)	Verbale delle verifiche periodiche dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.462/2001, ovvero comunicazione della dichiarazione di conformità a INAIL e ARPA ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R.462/2001;
20)	Dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico, secondo le Linee Guida ENEA per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici e come recepito dal Regolamento Regionale del Lazio 23 dicembre 2020 n. 30 art. 14.
21)	Le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
22)	Certificazione AQE, ove presente;
23)	Data del sopralluogo obbligatorio e copia del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato, ai sensi dell'art. 6, comma 12, lettera b) punto 8-bis) del D.lgs 192/2005, come integrato dal D.lgs 48/2020;
24)	In base alla motivazione dell'APE: Relazione tecnica ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 192/2005, ovvero Rapporto di sopralluogo ai sensi del §3.3, Allegato I delle Linee Guida Nazionali del 26/06/2015;
25)	Valutazione di fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza ai sensi dell'art. 8 comma 1-bis del D.lgs. 192/2005;
26)	Elaborati grafici di progetto con quotature: planimetrie orientate e con gli elementi al contorno, sezioni e prospetti in formato "PDF" e "DWG" (quest'ultimo ove disponibile);
27)	Documentazione fotografica esterna e interna dell'edificio: principali elementi energeticamente rilevanti del sistema dell'edificio impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti opachi, serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore, ecc);
28)	Dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (abaco delle stratigrafie con dati energetici e con eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali), estrapolati dal programma di calcolo usato per redigere l'APE;
29)	Abaco serramenti con dati energetici (estrapolati dal programma di calcolo usato per redigere l'APE) ed elaborato dal quale si evinca il loro esatto posizionamento plano-altimetrico; ove esistente, allegare relativa copia delle certificazioni delle loro caratteristiche;
30)	Abaco ponti termici con dati energetici, presenti nella struttura (estrapolati dal programma di calcolo usato per redigere l'APE) ed elaborato dal quale si evinca il loro esatto posizionamento plano-altimetrico;
31)	File .xml esteso estrapolato dal programma di calcolo usato per redigere l'APE.

Metodologie di calcolo [3]

Metodo semplificato

Esclusivamente agli edifici o alle unità immobiliare residenziali esistenti con superfici utile inferiore o uguale a 200 mq e fatta eccezione per i casi in cui si rediga l'APE in conseguenza di una ristrutturazione importante.



Software utilizzabili

Tutti i Software **certificati da CTI ed ENEA**
Docet solo se rispetta i seguenti criteri:

DOCET è applicabile esclusivamente agli edifici o alle unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie utile inferiore o uguale a 200 m², fatta eccezione per i casi in cui si rediga l'APE in conseguenza di una ristrutturazione importante. DOCET, in coerenza con i principi di semplificazione, può essere applicato ad eccezione di:

- unità immobiliari residenziali esistenti costruite dopo il 2009;
- unità immobiliari costituite da più zone termiche;
- serre solari;
- ventilazione meccanica/ibrida;
- componenti di involucro con intercapedine d'aria aperta;
- impianti di raffrescamento o di climatizzazione che controllano l'umidità dell'aria;
- multigenerazione per lo stesso servizio energetico ad esclusione di solare termico e fotovoltaico;
- cogeneratori per la climatizzazione invernale ed estiva;
- teleraffrescamento;
- generatori ad aria per la climatizzazione invernale ed estiva;
- pompe di calore ad assorbimento per la climatizzazione invernale ed estiva;
- pompe di calore azionate con motore endotermico per la climatizzazione invernale ed estiva;
- pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;
- pompe di calore combinate;
- recuperatori di calore dai reflui delle docce.

Metodologie di calcolo [3]

Da rilievo

La procedura di calcolo da rilievo sull'edificio prevede la valutazione della prestazione energetica **a partire dai dati di ingresso rilevati direttamente sull'edificio esistente**. In questo caso le modalità di reperimento dei dati di ingresso relativi all'edificio possono essere:

- basate su procedure di rilievo, supportate anche da indagini strumentali, sull'edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento vigenti, nazionali o internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalla letteratura tecnico-scientifica;
- ricavate per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, **integrate da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali**.

Nell'ambito di tale procedura sono utilizzabili metodi di calcolo semplificati, nel rispetto dei limiti indicati nel decreto, nelle presenti linee guida e in particolare dei limiti di scostamento di cui al paragrafo 4.3.

Da progetto

La procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso relativi:

- al clima e all'uso standard dell'edificio;
- alle caratteristiche dell'edificio e degli impianti, così come rilevabili dal progetto energetico, **previa verifica di rispondenza del costruito al progetto**.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO - D.Lgs. 48/2020



[3] *Allegato 1 - Linee guida nazionali APE – D.M. 26/06/2015*

Modalità di svolgimento dell'attività di controllo ISPEZIONI



ART. 22 comma 9 del R.R.L. 20/21

*ARPA Lazio, a seguito delle verifiche di cui al comma 6, **procede alle ispezioni** su tutti gli APE la cui verifica sulla congruità e sulla coerenza dei dati e risultati espressi ha dato esito negativo, essendo stati riscontrati risultati potenzialmente anomali.*

Sono eseguite solo per i casi in cui **quando all'esito completo dell'esame della documentazione**, anche integrativamente richiesta al certificatore e da questi fornita, **risultino difformità con i dati ed i parametri dichiarati nel portale APE LAZIO** per l'emissione dell'APE e presi a riferimento per il relativo calcolo.



Le ispezioni (rif. punto 5.3 procedura DPL.SSI PO 08_rev.2) sono solite ad accertare/verificare:

a) in sito la correttezza dell'attività di reperimento dei dati di ingresso (*caratteristiche edilizie, caratteristiche/parametri fisici, tipologia e caratteristica degli impianti considerati ecc.*) utilizzati nei metodi di calcolo, secondo i criteri di scelta delle procedure di calcolo riportati al § 5.2.1.1. Test e prove in sito con idonea strumentazione (*es. termoflussimetri e termografi*) per verificare la correttezza dei dati sono eseguite solo in caso di specifica segnalazione di non conformità degli APE;

b) la coerenza delle scelte dei dati d'ingresso, di cui al precedente punto a), nell'applicazione del corretto metodo di calcolo utilizzato per l'espressione degli indici di prestazione energetica in termini di energia primaria, e nell'individuazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;

c) che i risultati di calcolo, in relazione alle situazioni rilevate in situ e agli eventuali diversi dati da assumere come *input*, **determinino uno scostamento δ dell'indice di prestazione energetica in termini di energia primaria, ricompreso nei limiti** previsti al § 4.3 dell'ALLEGATO 1 al Decreto del 26 giugno 2015 **come riportati nella Tab. 1 al precedente § 5.1, e che non risulti altresì una variazione di classe energetica.** La normativa tecnica che descrive la strumentazione di misura e le procedure di calcolo e analisi è la UNI 9869:1994.

Modalità di svolgimento dell'attività di controllo VALUTAZIONE ESITO

Casi di incorrettezza formale degli APE [4]

Sono considerati casi di “**non correttezza formale**” i casi in cui gli APE riportano informazioni tecniche o di individuazione e caratterizzazione dell'edificio non corrette, tali da non incidere sull'individuazione della prestazione energetica.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo sono considerati tali gli errori relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:

1. oggetto dell'attestato, ivi incluso il numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio;
2. destinazione d'uso;
3. dati catastali;
4. ubicazione (comune, coordinate WSG 84);
5. codice del catasto impianti termici ove presente;
6. per ogni servizio energetico: tipo di impianto e relativi vettori energetici.



[4] Art. 24 c.1 lett. a) del Regolamento R.L. n. 20/2021

Modalità di svolgimento dell'attività di controllo VALUTAZIONE ESITO

*Un errore
da mille Btu*

Casi di incorrettezza sostanziale degli APE [5]

Sono considerati casi di **non correttezza sostanziale** i casi di cui
all'articolo 15, comma 3, del d.lgs 192/2005 e s.m.i.,


ossia

..... quando il **professionista qualificato rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6**

In tali casi è prevista la sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.

[5] Art. 24 c.1 lett. b) del Regolamento R.L. n. 20/2021


Non correttezza sostanziale CASI PIU' RICORRENTI





**(PROCEDURE E TEMPISTICHE flow-chart procedura controllo APE)
Procedura ARPA Lazio DPL.SSI PO 08_rev. 2**

FLOW-CHART
PROCEDURE E TEMPISTICHE
controllo APE









Controlli APE e fattispecie penalmente rilevanti

Nel ricordare che l'APE è rilasciato dal certificatore ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, come “*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*”, è necessario considerare la fattispecie per cui il controllo eseguito, da parte del soggetto incaricato di eseguirlo, si concluda con esito negativo.



Art. 482 c.p..

(Falsità materiale⁽¹⁾ commessa dal privato)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476⁽²⁾, 477⁽²⁾ e 478⁽³⁾ è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

- (1) Il falso materiale consiste nella contraffazione o alterazione di un testo inizialmente genuino, cioè veritiero. Integra pertanto il reato di falso materiale chi modifica un documento già formato, alterandone il contenuto.
- (2) Art. 476 c.p.: formare, in tutto o in parte, un atto falso o alterare un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni e, in caso la falsità concerna un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
- (3) Art. 477 c.p.: contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, per far apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- (4) Art. 478 c.p.: supporre esistente un atto pubblico o privato, simulandone una copia e rilasciarla in forma legale, ovvero rilasciare una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni; se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni, mentre se riguarda un'attestazione sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 483 c.p.

(Falsità ideologica⁽¹⁾ commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

...omissis.

(1) Per “falso ideologico” si intende quell’atto in cui ad essere falso è il contenuto dell’atto e non l’atto materiale in sé.

Obbligo di comunicare il reato **Art. 331 c.p.p.**

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, **devono farne denuncia** per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

... ommiss ...
4. **Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.**

Obbligo di comunicare il reato

Art. 347 c.p.p.

Obbligo di riferire la notizia del reato

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

.... omissis


Valutazioni all'esito dell'attività di controllo

**«Errore materiale»
o
«Falsa attestazione ?»**



Valutazioni all'esito dell'attività di controllo

«L'errore materiale»



In via preliminare **si deve valutare** attentamente, all'esito negativo del controllo eseguito su un APE, se lo stesso non sia conseguente a uno o più errori materiale/i ossia dovuto a svista o disattenzione, e quindi **che non vi sia invece evidenza di un'anomalia nell'iter logico-giuridico.**

Valutazioni all'esito dell'attività di controllo

«La Falsa attestazione»



La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che **al soggetto autore di una falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà siano effettivamente applicabili le sanzioni previste dall'art. 483 c.p.**

Valutazioni all'esito dell'attività di controllo

«La Falsa attestazione»

Quale presupposto per la sussistenza del delitto previsto e punito dall'art. 483 c.p. si deve considerare, che:

- la dichiarazione sostitutiva sia destinata a provare la verità dei fatti oggetto di rappresentazione al pubblico ufficiale, vale a dire che **esista l'obbligo del privato di attestare il vero in base a disposizioni di legge che ricolleghino "specifici effetti all'atto-documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente"**;
- **la dichiarazione del privato resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in presenza di una norma che preveda il ricorso a tale procedura, vale a far ritenere integrate anche l'ulteriore requisito richiesto dall'art. 483 cod. pen. (dichiarazione "in atto pubblico") ogni volta in cui la dichiarazione stessa sia destinata ad essere poi "trasfusa" in un atto pubblico, producendo effetti rilevanti sul piano giuridico.**

Deontologia

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI

Titolo II / DOVERI GENERALI

Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)

2. Il Professionista, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e regolamentari, di qualsiasi fonte e gerarchia, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e alle modalità esecutive più appropriate allo svolgimento dell'attività.

Art. 8 (Competenza e diligenza)

*2. Il Professionista ha l'obbligo di svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e **con perizia qualificata**. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.*

Titolo IV / RAPPORTI ESTERNI

Art. 15 (Rapporti con Istituzioni e Terzi)

1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Professionista deve curare con particolare diligenza, l'osservanza dei doveri di cui al Titolo II.



Deontologia

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

3.1 *L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.*

3.3 *L'ingegnere **deve adempiere** agli impegni assunti **con diligenza, perizia e prudenza** e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e **qualità della prestazione**.*

Art. 4 - Correttezza

4.1 *L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.*

4.4 *Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere proceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.*



Il pool degli ispettori APE di ARPA Lazio

- Isp.ce arch. Marcella Auriemma
- Isp. ing. Alessandro Baglione
- Isp.ce arch. Stefania Chiodetti
- Isp. P.I. Livio Durante
- Isp.ce ing. Maria Teresa Gesualdo
- Isp. geom. Michele Guida
- Isp. P.I. Fabrizio Lucidi
- Isp.ce arch. Paola Mazzuca
- Isp. arch. Emanuele Meloni
- Isp. P.I. Alessio Troia
- Isp.ce ing. Irene Vuerich

Coordinamento controlli APE di ARPA Lazio

- Ing. Laura Padronetti
(Dirigente DPL.SSI.RM)
- Ing. Giovanni Caruso
(Dirigente DPL.SSI)



PER LA VOSTRA ATTENZIONE

*Servizio Sicurezza Impiantistica
Ufficio per i controlli APE
Via Giuseppe Saredo n. 52 – Roma*